

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 22 aprile 2008, n. 28

Legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità). Linee di indirizzo e priorità per la ripartizione delle risorse finanziarie anno 2008.

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità), così come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2004 n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2004, n. 16/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 "Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità");

Visto il decreto dirigenziale 13 aprile 2004, n. 2148 che individua la segnaletica stradale dell'immagine coordinata delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti di qualità;

Considerato che la l.r. 45/2003 ha abrogato la legge regionale 13 agosto 1996, n.69 (Disciplina delle strade del vino in Toscana), inserendo nuovi prodotti in quanto significativi per lo sviluppo e la promozione del territorio toscano;

Ricordato che la citata l.r. 45/2003 ha disposto che, per le strade riconosciute ai sensi della citata l.r. 69/1996, conserva efficacia il riconoscimento già ottenuto (articolo 3, comma 1);

Considerato che, ai sensi della citata l.r. 45/2003 le strade del vino preesistenti possono essere integrate sia per quanto riguarda gli itinerari, sia per quanto riguarda i prodotti e possono conseguentemente modificare la loro denominazione (articolo 3, comma 2 e articolo 4, comma 2);

Visto l'articolo 7, comma 7 della l.r. 45/2003 che assegna la competenza al Consiglio regionale di stabilire le linee di indirizzo e le priorità per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 11;

Vista la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 68 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010);

DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della l.r. 45/2003, per l'anno 2008 le seguenti linee di indirizzo e priorità per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 11:

a) linee di indirizzo:

a.1) Incentivare le attività svolte congiuntamente dalle strade tramite organismi legalmente rappresentati di associazioni di strade;

a.2) Incentivare le strade di nuova costituzione;

a.3) Incentivare l'integrazione delle strade già esistenti con percorsi inerenti l'olio extravergine di oliva, i prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità al fine di elevare la funzionalità e la capacità di attrazione turistica delle strade.

a.4) Proseguire nel sostegno finanziario per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 7 della l.r. 45/2003 relativi alle strade esistenti.

b) Priorità

Le priorità di finanziamento sono stabilite nel modo seguente:

b.1) Progetti ammessi del bando 2007 finanziati parzialmente per mancanza di fondi;

b.2) Richieste presentate dai comitati di gestione e dagli organismi legalmente rappresentanti di associazioni di strade:

b.2.1) Realizzazione di attività di comunicazione (articolo 7, comma 1, lettera e);

b.2.2) Allestimento o adeguamento degli spazi espositivi e di degustazione (articolo 7, comma 1, lettera b);

b.3) Richieste da parte delle strade nuove che si sono integrate con nuovi prodotti, riconosciute ai sensi della l.r. 45/2003, presentate dai comitati di gestione e dagli organismi legalmente rappresentanti di associazioni di strade:

b.3.1) Realizzazione o adeguamento della cartellonistica (articolo 7, comma 1, lettera a) realizzata in conformità al decreto 2148/2004;

b.3.2) Allestimento o adeguamento del centro di informazione o del centro espositivo e di documentazione (articolo 7, comma 1, lettera b);

b.3.3) Allestimento o adeguamento degli spazi espositivi e di degustazione (articolo 7, comma 1, lettera b);

b.3.4) Realizzazione sagra annuale (articolo 7, comma 1, lettera f);

b.3.5) Realizzazione di attività di comunicazione (articolo 7, comma 1, lettera e);

b.4) Richieste presentate dalle aziende produttrici e/o di trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari, di cui all'articolo 1 della l.r. 45/2003, che aderiscono alle strade riconosciute ai sensi della stessa legge:

b.4.1) Adeguamento agli standards di qualità (articolo 7 comma 1 lettera c);

b.4.2) Realizzazione e adeguamento alle norme sulla sicurezza, di percorsi e camminamenti sicuri all'interno degli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari, al fine di consentire le visite guidate durante la lavorazione (articolo 7, comma 1, lettera d).

b.5) Richieste presentate dalle aziende produttrici e/o di trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari, di cui all'articolo 1 della l.r. 45/2003, che aderiscono alle strade riconosciute ai sensi della l.r. 69/1996:

b.5.1) Adeguamento agli standards di qualità (articolo 7 comma 1 lettera c);

b.5.2) Realizzazione e adeguamento alle norme sulla sicurezza, di percorsi e camminamenti sicuri all'interno degli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari, al fine di consentire le visite guidate durante la lavorazione (articolo 7, comma 1, lettera d).

b.6) Richieste da parte delle strade riconosciute ai sensi della l.r. 69/1996, presentate dai comitati di gestione e dagli organismi legalmente rappresentanti di associazioni di strade:

b.6.1) Realizzazione o adeguamento della cartellonistica (articolo 7, comma 1, lettera a) realizzata in conformità al decreto 2148/2004;

b.6.2) Allestimento o adeguamento del centro di informazione o del centro espositivo e di documentazione (articolo 7, comma 1 lettera b);

b.6.3) Allestimento o adeguamento degli spazi espositivi e di degustazione (articolo 7, comma 1, lettera b);

b.6.4) Realizzazione sagra annuale (articolo 7, comma 1, lettera f);

b.6.5) Realizzazione di attività di comunicazione (articolo 7, comma 1, lettera e).

2. di dare atto che per l'anno 2008 le risorse disponibili, per gli interventi previsti dalla l.r. 45/2003, ammontano ad euro 280.000,00 e sono allocate sulle seguenti unità previsionale di base (UPB) del bilancio regionale 2008:

- UPB 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese correnti": euro 80.000,00

- UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese d'investimento": euro 200.000,00.

3. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente

Riccardo Nencini

I Segretari

Giuliana Loris Baudone

Bruna Giovannini

DELIBERAZIONE 22 aprile 2008, n. 29

Legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana). Piano annuale di finanziamento 2008/2009.

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana);

Visto in particolare l'articolo 3 della l.r. 18/2002 che prevede che ogni anno il Consiglio regionale approvi il piano annuale di finanziamento (PAF);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 gennaio 2003, n. 2/ R di attuazione della l.r. 18/2002 come modificato dal d.p.g.r. 11/R/2007;

Preso atto che l'articolo 2, comma 1 della l.r. 18/2002 prevede la concessione di contributi ai seguenti soggetti beneficiari per la realizzazione delle tipologie di intervento come di seguito specificate:

- ai comuni, alle aziende sanitarie e alle aziende per il diritto allo studio universitario per l'utilizzo dei prodotti individuati all'articolo 1, comma 2 lettere a), b), c) e d), nelle mense scolastiche e universitarie nonché nelle refezioni ospedaliere per i degenti;

- ai comuni per i programmi di educazione alimentare degli utenti, di aggiornamento professionale e di formazione del personale scolastico e addetto ai servizi.

Visto il PAF 2003, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2003, n. 197;